



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*Roma, 12 aprile 2019*

*Prot.1345/CG/df*

*Pag. 1 di 4*

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Ai Signori Consiglieri Nazionali  
Al Signor Presidente EPPI  
Alle Organizzazioni di Categoria  
LORO SEDI

Oggetto: Attività professionali definite dall'UNI come non regolamentate  
inchiesta preliminare sui Designer - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Desideriamo segnalare alla Vostra attenzione l'attività in corso presso l'UNI, con il progetto UNI1605885, di cui alleghiamo la scheda di presentazione.

In contrasto con i presupposti di mancanza di una regolamentazione di questa attività, che giustificherebbe l'iniziativa dell'UNI, il Dpr 328/2001 ha previsto da tempo, per laureati triennali - Classe L 42 di allora, L 4 oggi - la possibilità di iscriversi all'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, con le relative competenze professionali. Un principio ora ancor più valido, considerando che dal 2021, ai sensi della legge 89/2016, nei nostri albi potranno avere accesso solo i laureati. Anche il Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato, che disciplina le modalità di accesso dei professionisti comunitari interessati a lavorare in Italia, prevede che il professionista comunitario possa richiedere (come peraltro è già avvenuto) l'accesso ai nostri albi anche nella specializzazione in design, cioè in una delle sette aree che caratterizzano la nostra libera professione.

Quindi, la professione di Designer è una professione regolamentata dallo Stato e, come tale va considerata quale attività professionale a competenze specifiche e riservate ex art. 2229 cod. civ. alla professione del perito industriale Area Design, e di conseguenza, esclusa dall'attività di regolamentazione da parte di UNI. Correlativamente, non può essere annoverata tra le professioni non regolamentate ex Legge 4/2013.

Pertanto, stiamo diramando un invito a partecipare all'inchiesta pubblica dell'UNI, per rafforzare la posizione della nostra categoria già espressa al vertice dell'UNI.

Nel ringraziarvi anticipatamente Vi alleghiamo alcune indicazioni per allargare la partecipare all'inchiesta UNI da parte dei Vostri iscritti.

LINK: [http://www.uni.com/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=2450](http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2450)

Quando si apre la pagina va scritta la parola DESIGN dove c'è la definizione TITOLO, poi si seleziona CERCA.

Dopo la lettura della presentazione del progetto, va selezionato NO alla domanda "ritieni che il progetto rispecchi ...". E nel campo motivazione va inserito un commento sulla scelta.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 12 aprile 2019

Prot.1345/CG/df

Pag. 2 di 4

## **Motivazione suggerita (ovviamente ampliabile o modificabile a Vostro piacimento):**

*Il Dpr 328/2001 ha previsto da tempo, per laureati triennali - Classe L 42 di allora, L 4 oggi - la possibilità di iscriversi all'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, con le relative competenze professionali. Quindi, la professione di Designer è una professione regolamentata dallo Stato e, come tale va considerata quale attività professionale a competenze specifiche e riservate ex art. 2229 cod. civ. alla professione del perito industriale Area Design, e come tale, esclusa dall'attività di regolamentazione da parte di UNI. Correlativamente, non può essere annoverata tra le professioni non regolamentate ex Legge 4/2013.*

Va inserito NOME, COGNOME mail, telefono e si INVIA.

Attenzione il tutto si chiude il 14/04/19

Grazie della collaborazione

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Giampiero Giovannetti)

IL PRESIDENTE  
(Claudio Guasco)

PS: il voto può essere espresso da chiunque. Ovviamente riteniamo che gli iscritti al nostro Albo siano i più interessati a tutelare le attività professionali a competenze specifiche e riservate ex art. 2229 cod. civ. alla professione del perito industriale.



**UNI1605885**

**“Titolo:** *Attività professionali non regolamentate - Designer - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.*

**Sommario:** *L'attività normativa si prefigge lo scopo di definire la figura professionale del designer in tutte le fasi della sua attività, dal rapporto con la committenza, pubblica o privata, alle prime fasi di lavorazione ed elaborazione del progetto in ottica strategica e programmatica, alla gestione del processo produttivo ed esecutivo, dai primi layout fino alla verifica finale e al riscontro degli impatti che il progetto produce in termini di recezione da parte dell'utenza e della committenza, pubblica o privata, o dell'ambiente, fisico o virtuale. Detti requisiti saranno specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e comprendono inoltre gli elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.*

**Giustificazioni:** *Riconoscendo al design il ruolo strategico nel rendere i risultati progettuali più rispondenti ai bisogni delle persone e della società, nel rispetto dei contesti, della storia, degli scenari futuri, delle culture locali e delle esigenze specifiche e il suo essere fattore cruciale nell'innovazione di prodotto e di processo e negli scambi culturali ed economici, è quindi necessario avviare l'attività normativa per: Definire e qualificare l'attività professionale in oggetto per poter dare certezze e garanzie di qualità al mercato; Aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti; Fornire un utile strumento al legislatore, in un'ottica di complementarità tra la normazione tecnica volontaria e il settore cogente; Favorire e diffondere la valorizzazione e lo sviluppo della professione e della cultura del progetto; Rappresentare i designer impegnati come attivatori sociali e responsabili di processi e di strategie; Incentivare ricerca, definizione e sviluppo di specifici standard qualitativi del settore; Supportare la crescita dei livelli formativi, sollecitando un maggiore impegno pubblico nel settore, definendo una propria strategia da proporre alle istituzioni, promuovendo progetti e programmi che coinvolgano anche il settore privato; Sovrintendere a un continuo aggiornamento professionale e per la qualificazione e formazione professionale dei designer; Intervenire come attività di orientamento nei casi di contatti e collaborazioni a livello nazionale e internazionale, come spazio di partenariati e cooperazioni internazionali volti a integrare le proprie attività, le proprie competenze, i propri mercati e il proprio network; Intervenire con attività di orientamento, presso tutte le sedi e le occasioni dove vi sia l'esigenza di regolamentare l'affidamento e l'organizzazione dell'attività di progettazione; Adempiere a tutti quei compiti che derivano da leggi, regolamenti e convenzioni nazionali; Formulare pareri in tutti i casi in cui venga richiesto dalle Autorità e dagli Enti; Promuovere in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni azione a tutela dell'immagine e degli interessi professionali di categoria.*

**Benefici attesi:** *Attualmente non sussistono requisiti specifici/formali per operare quale designer. I benefici attesi risiedono nella possibilità di avere uno strumento che possa essere di riferimento a tutela dei diversi portatori di interessi e per lo svolgimento delle attività professionali sopra descritte in termini di rapporti con la committenza e/o con l'utente finale e di competitività tra professionisti dello stesso settore durante tutto l'iter progettuale associato all'attività lavorativa e/o di ricerca. Come effetto positivo, si prefigura una maggiore chiarezza rispetto alla possibilità per i designer di essere inseriti, quali partecipanti di diritto, a bandi e concorsi pubblici e privati, nazionali e /o internazionali, bandi competitivi tra imprese, programmi quadro nazionali e internazionali, che abbiano per oggetto la fornitura di competenze legate alle specifiche professionalità. I benefici attesi risiedono inoltre nella possibilità di definire uno strumento utile nelle sedi competenti per risolvere tutti quei contenziosi che possano derivare dalle attività relate alla figura del designer, sia in relazione all'attività professionale sia in relazione alla tutela della proprietà intellettuale del progetto e di marchi e brevetti oppure che emergano in riferimento ai rapporti professionali, con la committenza, l'utenza finale e i professionisti*



*dello stesso settore, e tutto ciò che in sede legale può sopraggiungere pre, durante e post l'attività lavorativa e/o di ricerca. Definite e qualificate le figure professionali dei designer, in conformità al quadro europeo (EQF), tutta la categoria ne avrebbe un immediato giovamento e riconoscimento, e il mercato ritroverebbe nella competenza e professionalità di tale figura un sicuro e certo punto di riferimento.*

**Organo tecnico di riferimento:** *Attività professionali non regolamentate - Designer Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*

**Data di inizio inchiesta preliminare:** *31/03/2019*

**Data di fine inchiesta preliminare:** *14/04/2019”*